



Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

INFORMATIVA relativa all'obbligo di pubblicazione di cui
all'art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione del "*Piano degli indicatori di risultato*" previsto all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Gli Enti pubblici di Ricerca, ai sensi dell'art.19, comma 4 del citato decreto legislativo, provvedono con la predisposizione del "*Piano*", dopo la definizione del sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio Piano, come risultante da apposito Decreto del Ministero Vigilante (MIUR) nonché dopo l'emanazione degli appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con i quali verranno diramate le istruzioni tecniche ed i modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, come sancito dal DPCM 18 settembre 2012.

L'Agenzia ritiene comunque utile segnalare, per coerenza di contenuti e come anche previsto all'art.5 del DPCM 18 settembre 2012, che le informazioni previste all'interno del PIRA, sono in gran parte già rilevabili all'interno dell'elenco degli obiettivi, comprensivi di indicatori e target, presenti nella mappa degli obiettivi allegata al *Piano della Performance 2017 – 2019*, nonché all'interno della nota integrativa allegata al bilancio di previsione dell'Agenzia.

Santo Darko Grillo

Firma acquisita agli atti